

Allegato III-bis Legge 12/2001 - Classe A

Analgesici oppiacei per il trattamento del dolore severo di qualsiasi origine, indipendentemente dalla sua natura.
(DM 18.4.2007, *in vigore dal 29.4.2007*)

Ricettario a ricalco (RMR) DM 4.4.2003 <i>(ad esaurimento, in attesa del nuovo ricettario previsto dal DM 10.3.2006)</i>	massimo 30 giorni di terapia per ricetta
Principi attivi Tab. II-A	es. Specialità medicinali
buprenorfina orale ed iniettabile	SUBUTEX, TEMGESIC
metadone	EPTADONE, METADONE
morfina cloridrato iniettabile	MORFINA
morfina cloridrato + atropina solfato iniettabile	CARDIOSTENOL
Ricettario SSR / Ricetta Non Ripetibile (RNR)	massimo 30 giorni di terapia per ricetta
Associazioni Tab. II-D	es. Specialità medicinali
codeina + paracetamolo	CO-EFFERALGAN (esclusivamente la confezione da 16 compresse 500 mg)
ossicodone cloridrato + paracetamolo orale	DEPALGOS (Ordinanza Min. 16.6.09, <i>in vigore dal 20.6.2009</i>)
Tab. II-D	es. Specialità medicinali
buprenorfina transdermica	TRANSTEC
codeina orale e rettale	CODEINA (Ordinanza Min. 16.6.09, <i>in vigore dal 20.6.2009</i>)

diidrocodeina orale e rettale	(Ordinanza Min. 16.6.09, <i>in vigore dal 20.6.2009</i>)
fentanil transmucosale e transdermico	ACTIQ, DUROGESIC, FENTANIL , MATRIFEN, QUATROFEN (Ordinanza Min. 16.6.09, <i>in vigore dal 20.6.2009</i>)
idrocodone	
idromorfone orale	JURNISTA (Ordinanza Min. 16.6.09, <i>in vigore dal 20.6.2009</i>)
morfina solfato orale	MS CONTIN, ORAMORPH, TWICE (Ordinanza Min. 16.6.09, <i>in vigore dal 20.6.2009</i>)
ossicodone cloridrato orale	OXYCONTIN (Ordinanza Min. 16.6.09, <i>in vigore dal 20.6.2009</i>)
ossimorfone	

La Legge n. 12 dell'8 febbraio 2001, entrata in vigore il 6 marzo 2001, ha semplificato le modalità prescrittive di alcuni farmaci analgesici oppiacei, elencati nell'*Allegato III-bis*, allora appartenenti alle prime 3 Tabelle degli stupefacenti e successivamente modificate dalla Legge 49/2006 in Tabella I e Tabella II, sezioni A-B-C-D-E (art. 14 D.P.R. 309/90).

Per la prescrizione degli analgesici oppiacei inseriti nell'*Allegato III-bis* della Legge 12/01, è stato introdotto il **RICETTARIO A RICALCO**, poi modificato con il D.M. 4 aprile 2003, che in pratica ha introdotto il ricettario bilingue. Questo ricettario con ricette autocopianti verrà sostituito dal nuovo ricettario previsto dal D.M. 10 marzo 2006, ma attualmente si utilizza per la prescrizione di tutti i farmaci stupefacenti compresi nella **Tabella II-A**; è comunque possibile prescrivere con lo stesso ricettario a ricalco i

medicinali analgesici oppiacei *Allegato III-bis* (Tabella II-D) qualora prescritti contestualmente ad altri analgesici oppiacei compresi nella Tabella II-A.

In proposito si ricorda che solo la Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR) è spedibile su tutto il territorio nazionale in regime di SSN.

Il ricettario a ricalco viene rilasciato dall'AUSL (presso gli stessi punti di distribuzione previsti per i ricettari SSR) ed è strettamente personale: anche nel caso di sostituzioni all'interno di una struttura o di un ambulatorio, ogni sanitario deve utilizzare il proprio ricettario personale, che ha validità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla residenza del paziente o dalla regione dove il medico ha l'ambulatorio.